ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 2 DICEMBRE 2021, SUL FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013

Art. 24

Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato nel settore dell'ortofrutta e delle patate

Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi, e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal presente Capo. Ai fini del calcolo degli interessi, si applica l'articolo 67 del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni sono versati al FEAGA.

Versione in vigore dal 6 maggio 2023, non più in vigore dal 30 dicembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
Capo	VII — Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-42-2023/art-24-sanzioni-applicabili-ai-destinatari-dei-prodotti-ritirati-dal-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

mercato/versione/0